

**COMUNE DI MORNICO LOSANA**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 28 del 17 Dicembre 2024

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 15/12/1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Mornico Losana dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mornico Losana effettuato nella medesima struttura ricettiva per almeno una notte.
2. L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Mornico Losana, in base alle disposizioni previste all'art. 4 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23, a decorrere dal 1° aprile 2025 ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, compresi gli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e per l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali.
3. L'imposta di soggiorno si applica ai pernottamenti effettuati:
  - a) nelle strutture ricettive indicate nell'art. 18 della legge n. 27 del 01/10/2015 della Regione Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, così come definite dall'art. 4 del d.l. del 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni;
  - c) negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79

**ART. 3**  
**SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di Mornico Losana, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3 situate nel territorio del Comune. Il soggetto passivo è tenuto a corrispondere l'imposta dovuta entro la fine di ciascun periodo di soggiorno.

#### **ART. 4**

#### **RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni per finalità turistiche e di locazioni brevi di appartamenti siti nel Comune di Mornico Losana, di cui al precedente articolo 2, comma 3.

#### **ART. 5**

#### **CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è applicata secondo criteri di gradualità ed è articolata in relazione alle strutture destinate all'ospitalità, in modo da tenere conto delle loro caratteristiche e dei servizi offerti.
2. Per i pernottamenti di durata superiore a n. 3 (TRE) notti consecutive, l'imposta si applica computando esclusivamente le prime n. 3 (TRE) notti di soggiorno.
3. Le tariffe sono determinate, per persona e per pernottamento, in misura differenziata in base alle seguenti tipologie:
  - a) Strutture ricettive alberghiere di categoria oltre 4 stelle e oltre;
  - b) Strutture ricettive alberghiere di categoria 3 stelle;
  - c) Strutture ricettive alberghiere di categoria 2 stelle;
  - d) Strutture ricettive alberghiere di categoria 1 stella;
  - e) Case per ferie;
  - f) Locazioni turistiche;
  - g) Case e appartamenti per vacanze;
  - h) Ostelli per la gioventù;
  - i) Foresterie;
  - j) Locande;
  - k) Bed & Breakfast;
  - l) Agriturismi;

m) Aziende ricettive all'aria aperta

4. La misura dell'imposta associata alle tipologie di cui al precedente comma 2 è stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

## **ART. 6**

### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Mornico Losana;
- b) i minori fino a 14 anni, accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
- c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale e chi assiste i degenti ricoverati (un accompagnatore per paziente, due in caso di minori di anni quattordici);
- d) i dipendenti pubblici, inclusi il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica (come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635). L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza;
- e) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione (ex L.104/1992) e relativo accompagnatore (uno);
- f) il Comune di Mornico Losana nel caso di spese per soggiorni sostenuti a suo carico;
- g) i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dalla pubblica autorità;
- h) chi viene alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Mornico Losana per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.

## **ART. 7**

### **OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art.4 del presente regolamento è

tenuto ad agevolare l'assolvimento del tributo da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. A tal fine, il soggetto di cui al precedente comma 1 è tenuto a:

- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione nei luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet, del materiale informativo;
- b) richiedere all'ospite – sulla base delle tariffe vigenti – il pagamento dell'imposta di soggiorno, contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno, e a rilasciare la relativa quietanza;
- c) richiedere ai soggetti passivi di cui al precedente articolo 6 le apposite dichiarazioni/documentazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
- d) registrare obbligatoriamente le proprie strutture, in concomitanza con l'inizio dell'attività, secondo le modalità di dettaglio che saranno eventualmente individuate e disposte dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento;
- e) entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:
  - rendicontare al Comune, in via telematica tramite l'applicazione dell'apposito portale, il numero dei pernottamenti imponibili effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, oltre all'indicazione degli eventuali pernottamenti esenti. La rendicontazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;
  - riversare al Comune le somme riscosse mediante la piattaforma digitale "PagoPA" o con altra modalità di pagamento eventualmente resa disponibile dall'Ente.
- f) presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa prevista dalle norme vigenti, su modello appositamente approvato con decreto ministeriale;
- g) presentare al Comune il conto della gestione, ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il documento contabile deve essere redatto sull'apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Modello 21) e trasmesso entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, *preferibilmente in via telematica tramite il portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.*
- h) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni/documentazioni

rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune o di soggetto da questi incaricato.

3. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve o della locazione con finalità turistiche è obbligato al versamento del tributo dovuto, in qualità di responsabile del pagamento.

## **ART. 8**

### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti, sulla riscossione e sul riversamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di accertamento esecutivo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i responsabili del pagamento ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare ai soggetti passivi ed ai responsabili del pagamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Nel caso di omessa o infedele rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del presente regolamento e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera g), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche attraverso altri Enti.

5. Per lo svolgimento di tutte o parte delle attività di cui al presente comma, il Comune può individuare un soggetto terzo.

## **ART. 9**

### **SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO**

1. Come previsto dall'art.4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa:

- pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato in caso di omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto alla scadenza indicata all'articolo 7, comma 2, lettera e) del presente regolamento, la sanzione del trenta per cento è ridotta della metà; quest'ultima, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni rispetto alla medesima scadenza, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del presente regolamento.

2. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Alle violazioni indicate nel precedente comma 1, sempreché non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è applicabile il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **ART. 10**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE**

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) la mancata registrazione della struttura al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera d);

- b) la mancata presentazione della rendicontazione trimestrale di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera e) e del conto di gestione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera g);
  - c) la violazione dell'obbligo di informazione nei confronti degli ospiti e di richiesta del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettere a) e b).
2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Al procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

#### **ART. 11**

#### **INTERESSI**

Sulle somme non versate o versate tardivamente dai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 12**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Non si procede a riscossione coattiva per somme inferiori a 50,00 euro, fatti salvi i casi di reiterazione.

#### **ART. 13**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di imposta di soggiorno dai soggetti responsabili del pagamento deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del

versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, così come previsto dall'articolo 1 comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento in misura superiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

4. Non si procede a rimborso o a compensazione per somme inferiori a 10,00 euro.

#### **ART. 14**

#### **CONTENZIOSO**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 16**

#### **ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 2.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali, in quanto compatibili.